

CONVENZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO PRESSO LE SEDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DEI LAUREATI "L" NELLA 10^ CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE E NELLE CLASSI DI RIFERIMENTO

TRA

il Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, codice fiscale 802192900584, rappresentato dal Capo Dipartimento, Prefetto Mario Morcone , domiciliato per la carica presso la sede legale del Ministero dell'Interno, piazza del Viminale, Roma

e

il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, codice fiscale 80191430588, rappresentato da Dott. Mariano Magnabosco, domiciliato per la carica in Via S. Basilio, 72 Roma.

PREMESSO CHE

- il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo delle professioni intellettuali, nelle cui competenze rientra la sicurezza, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura della prevenzione degli incendi, della sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente;
  - il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge tali compiti di interesse pubblico attraverso un'intensa attività interdisciplinare, con lo studio, la predisposizione e sperimentazione di misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione idonei a prevenire eventi dannosi e situazioni di rischio tipiche;
  - con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, l'ordinamento giuridico riconosce ai periti industriali ed i periti industriali laureati le competenze, nell'ambito delle rispettive specializzazioni, alla tutela della sicurezza, quale "bene costituzionalmente protetto";
- il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in attuazione della riforma dell'ordinamento universitario (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328) ed in coerenza con i propri fini istituzionali, ha interesse ad assicurare la formazione pratica dei tecnici professionisti che abbiano conseguito la laurea "L" nelle classi di riferimento;
- l'art. 55 del D.P.R. n. 328/2001, ai fini dell'accesso agli esami di Stato per la professione di perito industriale, prevede la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi;

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali N. 3866	20 GIU 2003
IN	
W	
OK	STATISTI

- in tale prospettiva Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha interesse a disciplinare con apposita convenzione le modalità, il contenuto e lo svolgimento del tirocinio, ai sensi anche dell'art. 6 del D.P.R. n. 328/2001;
- il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati intende privilegiare ed incoraggiare significative collaborazioni, in tema di tirocini formativi e di orientamento, con Enti che garantiscano, attraverso l'attività istituzionale, il completamento del processo formativo dei futuri professionisti;

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

### Art. 1

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di seguito denominati "le parti", instaurano un rapporto sperimentale per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento dei laureati "L" nella 10<sup>a</sup> classe delle lauree in ingegneria industriale e nelle classi di riferimento.
3. Il tirocinio formativo e di orientamento ha durata semestrale e si configura come completamento del percorso formativo, nell'ambito delle professioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 328/2001, con acquisizione di conoscenze del mondo del lavoro. Esso persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione professionale ad alcun titolo.
5. I contenuti, i tempi, il calendario, le modalità di realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, nonché le strutture che ospitano gli stessi, sono definiti di intesa tra le parti.

### Art. 2

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si impegna ad accogliere i soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento presso le proprie strutture centrali e periferiche, secondo le intese raggiunte ai sensi dell'art. 1, punto 5.

### Art. 3

1. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati si impegna a comunicare al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Ufficio dell'Ispettore Generale Capo- per ciascun tirocinante il progetto formativo, comprendente:
  - a) il nominativo del tirocinante;

- b) il nome di un professionista iscritto all'Albo che assume le funzioni di "tutor";
  - c) i contenuti, i tempi, il calendario, le modalità di realizzazione e le strutture di svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, sulla base delle intese raggiunte ai sensi dell'art. 1, punto 5.
  - d) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
2. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati verifica il rispetto delle modalità di tirocinio, come concordato nel progetto formativo.
  3. Al termine del tirocinio é rilasciata al tirocinante la certificazione relativa all'effettuazione del tirocinio.

#### Art. 4

1. Il tirocinante ha accesso alle strutture ospitanti ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste nel progetto formativo, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a mantenere la necessaria segretezza e riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e progetti, acquisiti durante lo svolgimento del rapporto; ad attenersi alle indicazioni date dal tutor.
3. Nell'ipotesi in cui il tirocinante non rispettasse tali regole, la struttura ospitante ha la facoltà di interrompere anticipatamente il rapporto di formazione, previa comunicazione al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ed al tutor.

#### Art. 5

1. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere per le strutture ospitanti.
2. Gli oneri INAIL restano a carico del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati oppure, in subordine, di Enti con esso convenzionati, che avranno l'onere di stipulare assicurazione per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.


#### Art. 6

1. La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Roma, 19 giugno 2003

Per il Consiglio Nazionale dei Periti e  
Periti Industriali Laureati

Il Presidente  
P.I. Mariano MAGNABOSCO



Per il Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del  
Soccorso Pubblico e della difesa Civile

Il Capo Dipartimento  
Prefetto Mario MORCONE

